



**ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI E SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE
AZIENDE SOCIO SANITARIE DEL VENETO**

TRA

REGIONE DEL VENETO, con sede legale in sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, codice fiscale n. 80007580279 rappresentata da, nato ail, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, in qualità di Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

E

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA (di seguito anche indicata per brevità "Università Ca' Foscari" o "Ca' Foscari" o "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale n. 80007720271, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa....., domiciliata per la carica presso Dorsoduro 3246, 30123 Venezia

congiuntamente indicati come "le Parti" o "i Contraenti"

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesse:

- a) in virtù di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a tenore del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- b) sia la Regione del Veneto (di seguito "Regione"), sia l'Università Ca' Foscari Venezia sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento previsto dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) l'Università intende favorire forme di collaborazione alla ricerca con Enti pubblici e privati, così come previsto dall'art. 2 comma 11 dello statuto di Ateneo: "*[L'Università] Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro*";
- d) la Regione del Veneto, al fine di migliorare l'efficienza del proprio Sistema Sanitario Regionale ed operare un proficuo confronto con professionalità impegnate nella ricerca, ha sviluppato a partire dal 2013 (Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2013, n. 2357) un



percorso di concreta e strutturata collaborazione con l'Università nell'ambito sanitario e socio-sanitario, attraverso il supporto alla realizzazione di specifici progetti in materia;

- e) tale collaborazione nella ricerca ha trovato nel tempo ulteriore sviluppo con la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2016, n. 2296, ad oggetto "Linee guida per la riorganizzazione dei processi e servizi tecnico - amministrativi secondo quanto previsto con LR 19/2016", in cui è stata coinvolta l'Università nel supportare il gruppo regionale nelle attività di determinazione delle linee guida di analisi del modello organizzativo e di reingegnerizzazione dei processi, apportando le competenze acquisite a livello nazionale e internazionale sulle tematiche proprie della sanità in forma ampiamente interdisciplinare, comprendendo expertise economiche, giuridiche, di management, sociologiche e statistiche;
- f) l'Università e la Regione del Veneto, , hanno successivamente sviluppato ulteriormente la collaborazione attraverso l'accordo finalizzato al finanziamento di un progetto di ricerca comune per la riorganizzazione dei processi e servizi tecnico-amministrativi delle Aziende socio sanitarie e la loro governance, sottoscritto nel 2021 in esecuzione della DGR 17 agosto 2021, n. 1128 ;
- g) con riferimento agli sviluppi programmatici di questi ultimi anni nella sanità veneta, Ca' Foscari è interessata ad affiancare la direzione socio-sanitaria del Veneto lungo il percorso di cambiamento per lo studio e lo sviluppo di soluzioni gestionali/organizzative innovative, la loro implementazione e la formazione di nuove competenze che assicurino la sostenibilità delle innovazioni promosse;
- h) considerato il pluriennale e proficuo rapporto di collaborazione, le Parti intendono promuovere ulteriori attività d'interesse comune per la riorganizzazione dei processi e dei servizi tecnico-amministrativi delle Aziende socio-sanitarie e la loro governance;
- i) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università e della Regione del Veneto;

Art. 1 – Premesse

L'individuazione delle Parti e le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione e impegni delle Parti

Il presente accordo, coerentemente a quanto richiamato nelle Premesse, ha per oggetto lo svolgimento - in collaborazione tra le Parti e in ambito istituzionale - delle attività di ricerca per la riorganizzazione dei processi e dei servizi tecnico-amministrativi delle Aziende socio sanitarie e la loro governance.

Nell'ambito dell'Accordo in oggetto la Regione si impegna a:



- a) accogliere presso le proprie strutture il personale dell'Università per effettuare attività di ricerca concordata tra le Parti;
- b) mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- c) collaborare nell'implementazione delle attività di ricerca previste dal Piano Operativo annuale;
- d) supervisionare le attività svolte dal personale dell'Università, fornendo sostegno scientifico affinché il loro lavoro risulti fattivo per le attività di ricerca di comune interesse;
- e) versare all'Università quanto definito all'art. 5 a titolo di contributo di ricerca. Tale contributo viene erogato all'Ente a parziale copertura delle spese sostenute da quest'ultimo nel progetto e non si configura pertanto come corrispettivo commerciale.

E' esclusa la natura di contratto a prestazioni corrispettive del presente Accordo, in quanto questo regola esclusivamente il finanziamento del progetto di ricerca di cui sopra.

Nell'ambito dell'Accordo in oggetto l'Università si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- b) dare accesso, con la supervisione del responsabile scientifico dell'Ente, alle proprie strutture e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca concordato;
- c) collaborare nell'implementazione delle attività di ricerca previste dal Piano Operativo annuale;
- d) produrre una relazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti al termine di ogni annualità.

Nello specifico la collaborazione tra i due Enti verrà declinata annualmente attraverso un Piano Operativo annuale per regolare modalità, tempistiche, risorse, dipartimenti e strutture dell'Ateneo coinvolte nella realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti. L'Università Ca' Foscari si potrà avvalere dell'apporto del proprio ente strumentale Fondazione Università Ca' Foscari Venezia a sostegno delle attività dell'Accordo.

I contenuti dei Piani Operativi annuali di ciascuna annualità verranno elaborati da Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Economia e sottoposti a preventiva approvazione regionale da formalizzare attraverso apposita comunicazione da parte del Direttore Generale Area Sanità e Sociale.

Il primo Piano Operativo annuale verrà sottoposto alla Regione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. I successivi Piani Operativi annuali verranno sottoposti all'approvazione entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del Piano Operativo annuale precedente.



Art. 3 – Obiettivi e finalità della ricerca

Il graduale ritorno del SSR alla gestione ordinaria, seppur ridefinita alla luce di quanto appreso durante l'emergenza pandemica, evidenzia alcune determinanti nella ripresa del processo di ricerca e sviluppo che accompagnano l'evoluzione del SSR:

- l'adozione di un approccio strategico di programmazione, che consenta al SSR di essere fortemente orientato al futuro, ancorato agli obiettivi di sviluppo strategico complessivi della Regione del Veneto, capace di generare innovazione ed essere adattivo ai cambiamenti, anche repentini, richiesti;
- il ridisegno dei processi organizzativi in ottica di orientamento alle performance e di integrazione tra i diversi livelli del SSR (Direzione Generale Area Sanità e Sociale, Azienda Zero, Aziende ULSS/Universitarie, Aziende di supporto);
- l'attenzione alle frontiere dell'innovazione, in particolare in un periodo storico in cui le risorse dedicate all'innovazione digitale e organizzativa dei servizi sanitari sono oggetto di finanziamenti straordinari;
- il potenziamento e lo sviluppo innovativo dell'integrazione tra area sanitaria e politiche di welfare per consentire al SSR di agire in ottica promozionale e preventiva, oltre che riparativa, tenendo conto della multidimensionalità della condizione di salute dei cittadini.

In tali ambiti, il presente Accordo, nel triennio 2022-24, potrà esplicitarsi in progetti di ricerca volti a studiare e sperimentare soluzioni innovative nell'organizzazione del SSR del Veneto, di interesse accademico e, contemporaneamente, di utilità tecnico - applicativa.

Art. 4 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i Contraenti.

Le Parti si impegnano a portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 5 – Oneri finanziari

La Regione si impegna a rimborsare per l'attività di collaborazione la somma di 200.000 euro annuali, per complessivi Euro 600.000,00 nel triennio, che sarà erogata in funzione di piani annuali delle attività.

Tale contributo viene erogato all'Università a parziale copertura delle spese sostenute da quest'ultima nel progetto e non si configura pertanto come corrispettivo commerciale.



Il finanziamento verrà erogato in funzione delle attività previste da ogni Piano Operativo annuale, ed in particolare:

- 70% (pari all'importo massimo di Euro 140.000,00 annui) all'avvio dei lavori di ricerca previsti da ogni Piano Operativo annuale. Nella prima annualità l'erogazione avverrà ad avvenuta sottoscrizione del presente Accordo;
- 30% (pari all'importo massimo di Euro 60.000,00 annui) su disposizione della Direzione regionale competente, previa presentazione di idonea rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, che l'Ateneo è tenuto a produrre entro 60 giorni dal termine di ogni Piano Operativo annuale.

Le coordinate di conto corrente su cui effettuare i versamenti saranno oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Università.

Art. 6 – Responsabili

L'Università individua nel Prof. il Responsabile scientifico del presente accordo, al quale la Rettrice delega anche la supervisione dell'operatività e la responsabilità di formulare i Piani Operativi annuali.

La Regione individua nel Dott. il Responsabile scientifico del presente Accordo.

Art. 7 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito del presente accordo – compresi quelli brevettabili – saranno di titolarità della Parte che li ha generati e saranno sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia. Sono comunque fatti salvi i diritti morali dovuti agli autori e/o inventori.

L'Università si riserva il diritto di pubblicare previa autorizzazione della Regione, autorizzazione che non potrà essere negata se non per ragioni legate alla tutelabilità dei risultati o alla confidenzialità delle informazioni. Nelle pubblicazioni è fatto obbligo di citare che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le Parti.



Art. 8 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate e marcate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

e Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le informazioni confidenziali comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo. Non sono inoltre considerate riservate le informazioni che:

- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Art. 9 – Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività oggetto del presente Accordo.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 11 – Recesso unilaterale e scioglimento consensuale

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 12 - Risoluzione dell'Accordo per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'Accordo previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni.

In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere, dovranno essere comunicate all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.



Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005, n. 82, e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. 170233/2021.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito del presente accordo, verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento (“adempimento del contratto”), 6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”) e 6.1.e) (“esecuzione di un compito di interesse pubblico”).

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Eventuali altre attività di trattamento dei dati personali effettuate in attuazione del presente accordo verranno regolate dalle Parti in accordi attuativi aventi ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione dei



ruoli privacy di queste ultime.

Art. 15 – Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia

La Regione dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per l'Università Ca'Foscari Venezia

